



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

GIORDANO DOMENICO, Presidente

LATTI FRANCO, Relatore

FAZZINI ELISA, Giudice

in data 23/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1529/2022 depositato il 02/05/2022

proposto da

Giuseppe D'Armento - DRMGPP67S19L049D

Difeso da

Fabio Bettoni - BTTFBA71E31A794Z

ed elettivamente domiciliato presso info@pec.studioassociato.tax

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3827/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 6 e pubblicata il 07/10/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01178-2020 IRES-ALTRO 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01178-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01178-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01178-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01178-2020 IRAP 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01120-2020 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01120-2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D062H01200-2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- CONTESTAZIONE n. T9DC02H00163-2020 RITENUTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01280-2020 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01280-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01280-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01280-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01280-2020 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H01280-2020 IRAP 2018
- CONTESTAZIONE n. T9DC02H00164-2020 RITENUTE 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Direzione Provinciale II di Milano ha notificato gli atti impositivi a carico della ZETA JOB SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", esercente l'attività di "Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci" (codice fiscale e partita Iva n. 09643990964) ed ha proceduto a notificarli anche al D'ARMENTO GIUSEPPE in qualità di amministratore di fatto della predetta società cooperativa.

Il sig. D'ARMENTO GIUSEPPE impugnava gli accertamenti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, previa riunione dei procedimenti, respingeva i ricorsi con la sentenza n. 3827/06/2021.

Il contribuente ha presentato appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.

All'udienza del 23.10.2023 la causa è stata posta in discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente ha eccepito:

!) L'ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA GRAVATA PER OMESSA PRONUNCIA SULLA ASSENZA DI UNA NORMA CHE EQUIPARI, IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI DEBITI TRIBUTARI, L'AMMINISTRATORE DI FATTO CON L'AMMINISTRATORE EFFETTIVO DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 35 DEL D. LGS. N. 546/92 E 277 CPC.

Al riguardo la Suprema Corte con ordinanze n. 27.036/2020 e n. 24.805/2021 e per ultima con ordinanza n.28.276/2021 ha affermato: ". Quanto alla riferibilità delle sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, la giurisprudenza ha precisato che tale principio non può ritenersi operante nell'ipotesi di società artificiosamente costituita, proprio allo scopo di creare uno schermo per sottrarsi alle conseguenze degli

illeciti tributari commessi dal rappresentante o amministratore della società che abbia agito per proprio personale vantaggio. In tal caso viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 dl. 269/2003 - che pone a carico esclusivo della persona giuridica la responsabilità per le sanzioni - e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. 10975/2019). 2.2. È stato altresì statuito che in ipotesi di costituzione ai fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate «nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate» (Cass. 25727/2020). In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, al contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto in questo caso l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima» (così, in motivazione, Cass. n. 5924 del 8/3/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. n. 12334/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017, Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017; 10975/2019; 9448/2020).”

Non vi è dubbio, pertanto, che l'amministratore di fatto risponde delle sanzioni tributarie al pari dell'amministratore di fatto, quando la società è una mera finzione, costituita al solo scopo di evadere i tributi e di percepire indebiti rimborsi tributari, come risulta dagli atti di causa.

Con il secondo motivo, il contribuente eccepisce:

L' ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA GRAVATA PER ERRONEA MOTIVAZIONE IN MERITO ALL'ASSERITO STATUS DI AMMINISTRATORE DI FATTO DELL'APPELLANTE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 546/92 E DELL'ART. 116 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Nel caso in specie è stato dimostrato, a seguito di una attenta e scrupolosa indagine della Guardia di Finanza, i cui esiti sono stati resi noti al sig. D'Armento Giuseppe, che la società "ZETA JOB SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE" era una società fittizia, costituita al solo di lucrare sui rimborsi delle imposte e dei contributi mai versati.

La predetta società non svolgeva nessuna attività e aveva dichiarato di avere dipendenti, in massima parte lavoratori extracomunitari, per cui non aveva mai versato contributi, a compensazione con tributi dichiarati, ma mai versati.

Risulta documentata l'esistenza di un vasto giro fraudolento di società cooperative consorziate con la Consorzio Soluzioni Globali, gestita dal sig. D'Armento Giuseppe, che come constatato dai verificatori e contestato dall'Autorità Giudiziaria, non versava le imposte dovute dal consorzio e tantomeno quelle dovute dalle cooperative da lui gestite tramite amministratori di paglia.

Le contestazioni nei confronti delle cooperative gestite di fatto dal sig. D'armento, comprese quelle riferite alla "ZETA JOB SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE" sono ormai divenute definitive per mancata opposizione, né il contribuente ha mai contestato tale fatto.

Il sig. D'Armento si limita ad asserire che non vi è nessuna prova di un suo rapporto con la Zeta Job, e che non esiste nessun elemento che lo colleghi con la predetta cooperativa, che non risulta consorziata con le soluzioni globali, di cui era l'amministratore.

Dagli atti risulta che la ZETA JOB fatturava al consorzio VEGA di appartenenza, che, a sua volta fatturava alla SOLUZIONI GLOBALI, con articolato schema fraudolento costruito al fine non solo di evadere il

pagamento dei tributi, ma di incassare indebiti rimborsi IVA versati dai clienti e mai versati.

In sostanza, attraverso l'emissione di fatture false da parte della ZETA JOB, il Consorzio e la Soluzioni Globali potevano conseguire illeciti rimborsi per prestazioni mai eseguite e che la società artatamente costituita, ovviamente, non ha mai versato.

E la partecipazione attiva del sig. D'Armento risulta dalle indagini effettuate dai militari della Guardia di Finanza, che hanno ricostruito l'articolato schema fraudolento posto in essere con la costituzione delle cooperative che facevano capo al contribuente, come dimostrato dai documenti sequestrati dai verificatori e di cui l'Autorità Giudiziaria si è avvalsa nel giudizio penale a carico del contribuente.

Tra i documenti sequestrati è stato rinvenuto, nella scrivania del contribuente, un dettagliato elaborato in cui sono indicate le cooperative e gli organigrammi, con le diverse attività svolte e le istruzioni operative volte a frodare il fisco ed a conseguire illeciti rimborsi, come risulta altresì dagli stessi computers controllati dai verificatori, in cui è stata rilevato lo stretto collegamento tra il consorzio e le cooperative fittiziamente costituite a cui le direttive venivano date direttamente dal sig. D'Armento.

Considerato, quindi, che la "ZETA JOB SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE" è una società fittizia, costituita al dolo fine di evadere i tributi e incassare indebiti rimborsi, direttamente collegata con le cooperative ed il consorzio gestito dal sig. D'Armento, tenuto conto che quest'ultimo è l'artefice della complessa frode fiscale ed è colui che ne ha tratto vantaggio, gli accertamenti nei suoi confronti devono essere confermati.

Pertanto, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 15.000, oltre al 15% per spese generali.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 15.000, oltre al 15% per spese generali.

Milano, 23.10.2023

Il Giudice Relatore

Franco Latti

Il Presidente

Domenico Giordano